

Le Assemblee ai tempi del Covid-19



Siamo ormai alla vigilia della stagione assembleare, ma quest'anno a causa del Covid-19 ci saranno nuove situazioni da affrontare e gestire.

Come noto ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera q) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 " sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie , servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lett. d), ed evitando assembramenti".

E' evidente come l'applicazione di questa disposizione influisca direttamente sullo svolgimento della imminente stagione assembleare.

Il messaggio può riassumersi come segue: o collegamento da remoto (in tutti i casi possibili) , o rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e comunque evitando assembramenti.

E' facilmente intuibile come, nell'attuale contesto, per lo svolgimento dell'assemblea di una società l'unica soluzione possibile sia il collegamento da remoto, a meno che non si tratti di una società con socio unico o con pochi soci.

Il Consiglio Notarile di Milano, ha pubblicato il 13 marzo u.s. la massima societaria n. 187 (la "Massima") che di seguito si riporta:

“L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).

Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.”

Innanzitutto, si ricorda che l’articolo 2370, quarto comma, cod. civ., richiamato nella Massima, consente *“l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica”* ove ciò sia stabilito con clausola statutaria. Laddove quindi lo Statuto lo preveda, l’assemblea potrà svolgersi con la partecipazione e l’espressione del voto a distanza. E’ ragionevole ritenere, infatti, che la società che abbia previsto nel proprio statuto tale possibilità, disponga di un supporto organizzativo idoneo a garantire la partecipazione a tutti gli aventi diritto, il riconoscimento dei partecipanti così come l’esercizio del diritto di voto.

La Massima chiarisce in primis che:

- l’intervento con mezzi di telecomunicazione deve essere consentito dallo statuto o comunque ammesso dalla vigente disciplina;
- la partecipazione a distanza può riguardare tutti i partecipanti;
- anche il presidente può partecipare a distanza;

- nel luogo indicato nell'avviso di convocazione dovrà trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio.

La Massima chiarisce inoltre che la clausola statutaria che preveda la copresenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo, deve intendersi come una clausola "funzionale" alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, che deve essere firmato dal presidente e dal segretario. Laddove pertanto non vi sia questa esigenza, nulla osta allo svolgimento dell'assemblea con l'intervento di tutti i partecipanti, compreso il presidente, con mezzi di telecomunicazione.

Quid iuris, laddove lo statuto della società non menzioni la possibilità di partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ?

Stando alla previsione letterale dell'articolo 2370 quarto comma del cod. civ., in assenza di previsione statutaria non sembrerebbe consentito avvalersi di questa possibilità.

In merito corre l'obbligo richiamare la massima, H.B. 39, del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, che, con riferimento alle società per azioni "chiuse" si esprime favorevolmente alla possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in assenza di una specifica previsione statutaria " a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale"¹.

La massima dei Notai del Triveneto si concentra sull'elemento della collegialità, ne consegue che il mezzo di comunicazione a distanza utilizzato, dovrà consentire l'interazione tra tutti i partecipanti, i quali

¹ H.B.39- (INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE IN RELAZIONE ALLE POSSIBILI DIVERSE CLAUSOLE STATUTARIE)

Nelle società per azioni "chiuse", anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale.

Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall'avviso di convocazione, la società dovrà rispettare il principio di parità di trattamento dei soci.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare il pieno rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di buona fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento dei soci.

Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia, anche in deroga alle regole della collegialità, e fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in assemblea.

E' sempre possibile con il consenso unanime dei soci derogare alla regola statutaria.

dovranno poter intervenire alla discussione e votare in tempo reale, come se fossero fisicamente presenti alla riunione.

Molte assemblee slitteranno (peraltro ci sono statuti che già prevedono, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., la convocazione dell'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), e ciò comporterà la necessità di affrontare tempestivamente molte tematiche societarie, quali la distribuzione dei dividendi, il rinnovo delle cariche sociali, la gestione di taluni adempimenti societari.

La situazione è in continua evoluzione, occorre quindi, fermo tutto quanto sopra rappresentato, valutare la posizione di ciascuna società in base al proprio statuto e, soprattutto, alla luce dei provvedimenti che nelle prossime ore dovessero essere emanati dal governo.

Milano 17 Marzo 2020

Avv. Anna Papacchini